



COMUNE DI LODRINO

Provincia di Brescia
Via Roma, 90 - 25060 Lodrino - BS

COMUNE DI LODRINO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0001564 - 30.03.2020
CAT. II CLASSE 7 PARTENZA

Uffici: Area Amministrativa - Area

DECRETO N.4/2020

OGGETTO: Disposizioni per il funzionamento della Giunta in modalità a distanza ex art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 recante "Semplificazioni in materia di organi collegiali".

IL SINDACO

Premesso che, come riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'epidemia da COVID-19, c.d. Coronavirus, è un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza mondiale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Dato atto che il Governo nazionale e regionale sono intervenuti con i primi provvedimenti volti all'introduzione di misure con carattere d'urgenza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, che impone alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, tra cui il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

Visto l'articolo 1, comma 1, del DCPM 8 marzo 2020 che dispone alla lettera a) di "...evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'articolo 1 del predetto DPCM il quale ha disposto che "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19/le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.", le cui disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale,

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. CURA ITALIA), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/03/2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID" ;

Tenuto conto che l'art 50, comma 2, del D.Lgs.n. 267 prevede, tra l'altro, che il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale;

Visto l'art. 73 del suddetto decreto legge n. 18 del 17.03.2020 recante "Semplificazioni in materia di organi collegiali" che al primo comma prevede: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

PRESO ATTO che né lo Statuto né il Regolamento comunale sul funzionamento degli organi collegiali prevedono che la Giunta possa riunirsi in contesti diversi collegati mediante videoconferenza e simili sistemi;

RILEVATA tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie, di garantire le sedute di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza in quanto la Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ex art. 50 del D.Lgs n.267/2000 e ne regola le modalità di

funzionamento nel rispetto dello Statuto e di tutte le norme di legge di riferimento, non avendo il Comune di Lodrino adottato un regolamento per il funzionamento della Giunta stessa;

Preso atto della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/02/2020, del DL 16.03.2020 e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, sia attraverso la riduzione in termini numerici delle riunioni istituzionali che attraverso l'adozione di sistemi che assicurino la partecipazione dei componenti in modalità a distanza attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione;

CONSIDERATO CHE occorre predisporre una disciplina per organizzare sedute di Giunta comunali in videoconferenza al fine di garantire comunque il governo dell'Ente ma al contempo contenere qualsiasi forma di rischio, evitando la compresenza fisica in un dato luogo.

Vista la innanzi richiamata disposizione governativa che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo esecutivo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati al Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

Considerato che :

- occorre predisporre gli strumenti idonei e opportuni per far fronte alle esigenze di governo del Comune nelle attuali situazioni emergenziali derivanti dall'epidemia in corso che impongono, tra l'altro, di evitare il più possibile ogni spostamento delle persone;

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica dei legittimati in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;

- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuto, in particolare, necessario che:

la seduta è aperta dal Sindaco, o in sua assenza dal Vicesindaco; avviata la seduta, il Segretario comunale accerta l'identità dei partecipanti. Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti dal sistema, effettuati tramite la procedura telematica prescelta e verificato dal Segretario comunale; il numero legale è verificato sia in sede di apertura della seduta, sia in corso di seduta, e sia all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;

la seduta di Giunta Comunale si intende svolta nella sala della sede istituzionale di Lodrino o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione;

Ritenuto:

che è necessaria l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dalla Giunta stessa o dal Sindaco;

che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per la diffusione del virus COVID deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, il Segretariocomunale dovrà curare, ai sensi dell'art. 97 TUEL, la verbalizzazione dei lavori della Giunta, riportando nel corpo dell'atto deliberativo le misure urgenti nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, ed in particolare l'art. 73 del Decreto Legge del 16.03.2020, recante “Disposizioni in materia di organi collegiali” che al primo comma prevede: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;

RITENUTO di far fronte a tale incombenza con il supporto delle tecnologie informatiche capaci di garantire trasparenza, identificabilità, collegialità della discussione e della votazione, ed in particolare:

- a) un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni;
- b) un adeguato livello di sicurezza del sistema;
- c) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - conoscere gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto);

d) consentire la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;

RITENUTO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in via telematica, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dalla Giunta stessa o dal Sindaco;

RITENUTO, pertanto, di disciplinare lo svolgimento delle sedute di Giunta in modalità telematica da remoto;

Ravvisata l'urgenza di provvedere al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità dell'Organo esecutivo, anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 9/3/2020 e seguenti in materia di contrasto al virus COVID-19;

Dato atto che, dall'attuazione del presente provvedimento, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale in conformità a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 73 del suddetto D.L. n. 18 del 17.03.2020 che dispone tra l'altro che "Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci";

Richiamati l'art. 3-bis, della Legge n. 241/1990, l'art. 12 del D. Lgs. n. 82/2005 e l'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005;

D E C R E T A

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare, ex art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020, il seguente disciplinare relativo alla tenuta delle sedute della Giunta comunale:
 - a. La partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, a distanza in modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione. La partecipazione a distanza alle riunioni di Giunta presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.;
 - b. la convocazione delle adunanze avviene con modalità ordinaria di invio email ai componenti aventi diritto contenente l'ordine del giorno, la documentazione utile per l'esame degli argomenti e delle proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione e l'indicazione delle modalità telematiche prescelte;
 - c. la convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolge la adunanza, con la possibilità di partecipare con la modalità telematica prescelta in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat, altro....) ed i componenti della Giunta garantiscono, con il loro collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione;
 - d. l'adunanza telematica può essere utilizzata per tutte le deliberazioni sulle materie di competenza della Giunta;
 - e. La seduta della Giunta può essere tenuta completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al comma 1;
 - f. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 1. visione degli atti della riunione;
 2. intervento nella discussione;
 3. votazione palese.
 4. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference, e altre modalità similari a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. Tale modalità non è compatibile con la votazione a scrutinio segreto.
 5. per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni

e, ove prevista, della riservatezza. Per la validità dell'adunanza telematica, restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

6. il verbale delle deliberazioni assunte, si intende assunto nel luogo fissato nell'avviso di convocazione e dà conto della partecipazione telematica di uno o più (o anche tutti) i partecipanti, darà conto delle modalità di effettuazione dei lavori della Giunta e di assistenza del Segretario comunale verbalizzante e segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune;

7. La seduta di Giunta Comunale, alla quale intervengono alcuni o tutti i suoi componenti in audio/video/teleconferenza, ecc... si intende svolta nella sala della sede istituzionale di Lodrino nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione;

2) di trasmettere il presente provvedimento ai sigg.ri Assessori, ai sigg.ri Responsabili di P.O. al Segretario comunale;

3) di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, in conformità a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 73 del D.L.n. 18 del 17.03.2020;

4) di pubblicare il presente provvedimento all'albo on line dell'Ente e nella sezione dell'"Amministrazione trasparente"- "Disposizioni generali" sottosezione "Atti Generali".

Lodrino, 30 marzo 2020



IL SINDACO
(Bruno Bettinsoli)